



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 387/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

ANTONIO MONTUORO e PIERLUIGI CAPUTO

RECANTE:

“Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: ANTONIO MONTUORO

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione descrittiva

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria” disciplina in modo puntuale la materia relativa all’iscrizione e al trasferimento dei beni immobili appartenenti alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Calabria. Attraverso l’articolo 1, si introduce una norma volta a riconoscere formalmente la titolarità dei beni immobili alle Aziende Sanitarie, stabilendo che la proprietà si intende trasferita alla data della prima iscrizione in bilancio, da eseguire in coerenza con le normative nazionali di riferimento, in conformità con quanto previsto dalla legge n.833 del 1978, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419) e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n 419) . Il provvedimento, inoltre, dispone una verifica delle scritture contabili relative agli immobili. Il secondo comma mira a risolvere univocamente il trasferimento delle proprietà dei beni immobili di prima dotazione previsto dall’art. 5 del D.lgs. 502 del 1992. A completamento della riformulazione normativa, con l’introduzione dell’articolo 2 vengono abrogati gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 comma 6 della legge regionale n. 43/1996, con l’obiettivo di uniformare le disposizioni regionali e di eliminare eventuali sovrapposizioni interpretative. È infine previsto che gli aggiornamenti contabili decorrano a partire dall’esercizio 2025, consentendo così alle aziende un adeguato periodo di transizione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In sintesi, si tratta di una misura che favorisce chiarezza normativa, omogeneità contabile e certezza giuridica nella gestione patrimoniale delle Aziende Sanitarie calabresi.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente disposizione abroga alcune norme regionali risalenti, al fine di garantire chiarezza applicativa in materia di iscrizione e valutazione dei beni immobili di prima dotazione delle Aziende del SSR della Regione Calabria, con particolare riferimento al principio della sterilizzazione degli ammortamenti previsto dal D.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**PROPOSTA DI LEGGE N. 387/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
ANTONIO MONTUORO E PIERLUGI CAPUTO**

RECANTE:

“Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”

- Relatore: Pasqualina Straface -

Il primo comma prevede una verifica delle iscrizioni contabili degli immobili di prima dotazione, in conformità alla normativa richiamata.

Il secondo comma mira a risolvere univocamente il trasferimento delle proprietà dei beni immobili di prima dotazione previsto dall'art. 5 del D.lgs. 502 del 1992 e ai sensi della normativa vigente in materia. Tale esigenza si rende necessaria anche in considerazione della stratificazione normativa e dei diversi periodi di commissariamento che hanno interessato la Regione Calabria, durante i quali la ricognizione delle proprietà è stata effettuata attraverso provvedimenti regionali eterogenei.

Il terzo comma qualifica le tempistiche di aggiornamento contabile e di applicazione della normativa prevista dalle presenti disposizioni.

Con l'articolo 2 vengono abrogati gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 comma 6 della legge regionale n. 43/1996, con l'obiettivo di uniformare le disposizioni regionali e di eliminare eventuali sovrapposizioni interpretative, al fine di favorire una lettura e un'applicazione uniforme, a livello regionale, delle previsioni relative alla sterilizzazione degli ammortamenti previste dal D.lgs. 118/2011.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Atteso che la presente proposta di legge “Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria”, reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria	//	//	//
Art. 2	Abrogazione articoli della L.R. 6 settembre 1996 n. 43.	//	//	//
Art. 3	Clausola di invarianza finanziaria.	//	//	//

**PROPOSTA DI LEGGE N. 387/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
ANTONIO MONTUORO E PIERLUGI CAPUTO**

RECANTE:

“Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”

- Relatore: Pasqualina Straface -

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE recante: “Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”

Art. 1

(Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria)

1. Le Aziende del servizio sanitario regionale verificano che le iscrizioni dei beni immobili in bilancio siano conformi a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n 419).
2. La proprietà dei beni immobili di cui al comma 1 è trasferita mediante atto formale della Regione, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle Aziende sanitarie che ne verificano la regolare iscrizione in bilancio.
3. Gli aggiornamenti contabili di cui al comma 1 e al comma 2 vengono riportati in bilancio a decorrere dall’esercizio contabile 2025.

Art. 2

(Abrogazione di articoli della l.r.43/1996)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, comma 6, della legge regionale 6 settembre 1996, n. 43 (Riordino della normativa in materia di: finanziamento, programmazione, contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere).

**PROPOSTA DI LEGGE N. 387/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
ANTONIO MONTUORO E PIERLUGI CAPUTO**

RECANTE:

“Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria”

- Relatore: Pasqualina Straface -

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.